

Disegno di legge per la semplificazione e la qualità della regolazione

predisposto dal Ministro-ombra per la semplificazione Beatrice Magnolfi

Onorevoli senatori,

nessun disegno riformatore in un paese come l'Italia può prescindere da una coraggiosa azione di semplificazione normativa.

L'ipertrofia, la complessità, la farraginosità e la scarsa coerenza dell'ordinamento italiano rappresentano problemi strutturali e cronici, che hanno un peso determinante sulla lentezza dei procedimenti, sulla difficoltà del processo decisionale, sui costi burocratici sostenuti dai cittadini e dalle imprese.

Questa proposta consente di ottenere una radicale riduzione del numero di leggi e dei regolamenti mediante:

- **la abrogazione di 5.000 leggi entro il 2008**
- **la riduzione di tutte le leggi e regolamenti dello Stato a non più di 100 testi unici e non più di 1.000 leggi speciali (o settoriali) entro il 2010**
- **il riassetto delle leggi regionali entro il 2010 attraverso l'adozione di testi unici per materia**
- l'introduzione di **controlli rigorosi sulla produzione di nuove leggi** e regolamenti per sbarrare la strada a un successivo ritorno alla giungla legislativa.

Dopo decenni di tentativi di riassetto dell'enorme stock normativo vigente attraverso azioni puntuali di abrogazione e riordino, il legislatore ha dovuto prendere atto dell'esito insoddisfacente di queste azioni "mirate" e, con la Legge 246 del 28 novembre 2005 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) ha introdotto un meccanismo assai più "energico", il cosiddetto Taglia-leggi, con il quale si interviene in maniera automatica sul complesso della giungla normativa.

Il Taglia-leggi introduce uno specifico onere della prova dell'utilità di tutte le leggi anteriori al 1970, richiedendo al legislatore delegato di dichiarare espressamente quali di esse non possono essere sottoposte all'abrogazione automatica e generalizzata (ghigliottina).

Il governo Prodi ha applicato la Legge 246/2005 procedendo entro il 31 dicembre 2007 al censimento della legislazione vigente.

Il censimento, diretto dal Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione) ha finalmente rilevato il complesso dello stock normativo statale vigente, sul quale finora circolavano dati inattendibili e divergenti.

Grazie al lavoro del Governo Prodi, per la prima volta i pubblici poteri e soprattutto i cittadini sono in grado di sapere quante siano le leggi (e gli altri atti con forza di legge) che sono tenuti a rispettare. E sono in grado di sapere quante di queste leggi possono essere abrogate perché non hanno più alcuna utilità e, al contrario, appesantiscono di regole obsolete il nostro ordinamento. E' stato compiuto il primo passo concreto per una efficace semplificazione normativa.

Secondo la Relazione trasmessa al Parlamento nel dicembre 2007, sono state censite circa 21.000 leggi, di cui solo 7.000 anteriori al 31 dicembre 1969.

In Germania, secondo il Ministero federale della Giustizia, nel novembre 2007 le leggi in vigore erano 4547 (compresi i regolamenti legislativi).

In Francia, secondo il Consiglio di Stato francese (Rapport public 2006. Sécurité juridique et complexité du droit) alla fine del 2006 le leggi e le ordinanze in vigore erano circa 9.800.

A questi numeri, bisogna aggiungere quelli delle leggi regionali, che, secondo quanto emerso dal censimento del governo, ammontano a non meno di 65.000/70.000 atti.

La maggior parte degli atti statali sono posteriori al 1970, che è il termine stabilito dal Taglia-leggi. In base alle dichiarazioni dei ministeri in ordine alla perdurante utilità o meno delle norme censite, si legge nella relazione che " una prima proiezione consente di prevedere che almeno un quarto dei circa 21.000 atti censiti potrebbero essere eliminati."

In altre parole, ci sono oltre 5.000 leggi che possono essere abrogate immediatamente, a patto di estendere la portata della Legge 246/2005.

La presente proposta raggiunge questo obiettivo attraverso alcune forti innovazioni:

- **estende l'effetto taglia-leggi oltre il 1970**, in considerazione del fatto che la legislazione successiva è non solo più numerosa ma anche più caotica;
- **cancella dal taglia-leggi l'eliminazione di settori molto rilevanti come il fisco, la previdenza, l'ambiente;**
- **estende l'abrogazione automatica anche alle disposizioni regolamentari;**
- **promuove un analogo processo a livello regionale**, nel rispetto delle competenze;
- **garantisce che non si riproduca in futuro la giungla normativa** prevedendo che ogni nuova legge sia formulata in forma di novella dei testi unici e delle leggi speciali;
- **mette a regime l'Analisi preventiva dell'Impatto della Regolazione (AIR) e la Valutazione ex post dell'Impatto della Regolazione(VIR).**

Ulteriore finalità della proposta è la **riduzione degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese italiane nella misura di un terzo entro il 2010.**

Secondo il Rapporto Unioncamere 2007 il costo degli obblighi amministrativi per le imprese, limitatamente agli obblighi informativi, ha raggiunto i 14,9 miliardi nel 2006, pari a circa l'1 % del PIL.

Secondo uno studio del Dipartimento della Funzione Pubblica (Aprile 2008), il dato, sempre limitato agli obblighi informativi, è ancora più impressionante.

Si calcola un costo complessivo di oltre 16 miliardi per le imprese, limitato agli adempimenti per la Privacy, per la Prevenzione incendi, alle norme sul Paesaggio e i Beni Culturali, al Lavoro e Previdenza.

Bisogna considerare che gli oneri informativi sono rilevanti, ma non sono esaustivi del carico burocratico (costi di conformità, per autorizzazioni, ecc....). Esso risulta particolarmente oneroso per le Piccole imprese, che rappresentano l'ossatura del sistema produttivo italiano.

Purtroppo non è stata effettuata alcuna misurazione del peso improprio della burocrazia che grava sui singoli cittadini, una vera e propria "tassa sul tempo" della vita, particolarmente onerosa per le donne, che sovente si fanno carico del rapporto con i servizi pubblici.

L'obiettivo di questa radicale riforma viene perseguito attraverso una delega al Governo, che tiene conto di tutte le iniziative legislative già avviate nella precedente legislatura.

In particolare si fa riferimento al cosiddetto "Pacchetto Nicolais" sui tempi certi dei procedimenti amministrativi, che introduceva il concetto della ragionevole durata del procedimento (30/90 giorni), al termine della quale scatta un risarcimento per i cittadini e le imprese.

In particolare per le imprese, la delega contiene i principi e i meccanismi di semplificazione già esplicitati nel dettaglio dal Ddl Bersani ("Impresa in un giorno") già approvato dalla Camera dei deputati nel 2007.

Una simile riduzione dei costi burocratici può determinare un effetto sulla crescita del PIL che, utilizzando le stime internazionali e applicando criteri prudenziali, si aggira intorno a 0,45 punti all'anno e dunque in 1,8 punti aggiuntivi di PIL al termine del periodo considerato.

Infine, la proposta prevede la semplificazione e razionalizzazione degli uffici statali del territorio attraverso il **rilancio degli Uffici Territoriali del Governo (UTG).**

La semplificazione organizzativa delle strutture periferiche dei ministeri era già prevista dalla Legge 59/1997 e gli UTG furono istituiti dal decreto legislativo 300 del 1999, ma mai pienamente realizzati.

Il rilancio degli UTG non solo non contrasta con la spinta per la piena attuazione dell'art. 118 della Costituzione, con il trasferimento di compiti e funzioni dello Stato alle autonomie regionali e locali, ma, nelle more di essa, può intanto rappresentare un notevole passo avanti sul piano della semplificazione dell'architettura amministrativa dello Stato, consentendo notevoli sinergie, risparmi di spesa e qualificazione dei servizi. In più, "offrendo una nuova piattaforma organizzativa e gestionale ad amministrazioni periferiche fortemente investite dal processo di trasferimento di funzioni e risorse finanziarie ed umane alle Regioni e agli enti locali, evita la sopravvivenza di "spezzoni" o "frammenti" di amministrazioni periferiche, privi della dimensione necessaria per continuare ad operare in autonomia" (Franco Bassanini)

La presente proposta coinvolge gli **uffici territoriali di 11 ministeri, con 91.700 unità di personale e si allarga, rispetto al Decreto legislativo 300/99, ai comparti Istruzione e Beni Culturali e Ambientali.**

I benefici attesi sono:

- l'esercizio unitario di funzioni logistiche e strumentali;
- l'accorpamento degli uffici interni;
- la condivisione di beni e servizi;

l'unificazione dei punti di accesso per i cittadini;

- l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

La costituzione degli UTG serve anche a contrastare la tentazione di riconquistare la perduta "dimensione critica" opponendosi alla devoluzione di compiti e risorse alle istituzioni territoriali.

E' dunque una proposta che accelera il processo di riforma dello Stato in senso federalista.

Disegno di legge per la semplificazione e la qualità della regolazione

Art. 1

(Principi fondamentali in materia di qualità della regolazione)

1. La trasparenza, l'accessibilità e la qualità del sistema normativo costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. La Repubblica, e le istituzioni che la costituiscono ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, non impongono carichi normativi o oneri burocratici non necessari ai fini della tutela degli interessi generali e della tutela dei diritti e delle libertà delle persone e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità.

2. Il sistema normativo statale, regionale e locale, nel rispetto dei relativi ambiti di competenza, si informa ai seguenti principi: a) il contenimento dell'inflazione normativa e dei costi da regolazione imposti a persone, imprese, comunità intermedie; b) la aggregazione, per quanto possibile, della normazione primaria e secondaria in testi unici; c) la semplificazione dei procedimenti e degli oneri burocratici; d) la consultazione dei destinatari delle regole normative, nella fase di predisposizione delle stesse; e) l'analisi preventiva dell'impatto della nuova regolazione.

Art. 2

(Riordino e semplificazione della regolazione in vigore)

1. All'art. 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2010"; le parole "a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro" sono soppresse.

2. All'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole "entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2010".

3. Dopo il comma 14 dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto il seguente:

"14-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2008, avvalendosi dei risultati dell'attività istruttoria di cui al comma 12, uno o più decreti legislativi contenenti l'elenco delle leggi e degli atti aventi forza di legge, o delle disposizioni legislative che, ai sensi dei criteri definiti nel comma 13, lettera a e b abbiano esaurito o siano privi di effettivo contenuto normativo, o siano comunque obsolete, o siano state oggetto di abrogazione tacita o implicita. Tali leggi, atti aventi forza di legge o disposizioni legislative sono o restano abrogati, ad ogni effetto, a far tempo dal 1° gennaio 2009".

4. Dopo il comma 17, dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunti seguenti:

"17-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi, per il generale riordino e semplificazione della legislazione statale residua dalla applicazione dei commi precedenti, nel rispetto e in attuazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, riaggregandola sistematicamente per settore o per materia in non più di 100 testi unici, e identificando, in apposito elenco, non più di mille altre leggi o atti aventi forza di legge destinate a restare in vigore ancorché non comprese in uno dei predetti testi unici. Tutte le altre disposizioni legislative sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2011.

17-ter. Con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal medesimo art. 20 adotta una raccolta organica delle disposizioni regolamentari regolanti la medesima materia disciplinata da ciascun testo unico e da ciascuna legge speciale, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i predetti criteri. Tutte le altre disposizioni regolamentari sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2011".

5. A partire dal 1° gennaio 2011, ogni nuova legge o atto avente forza di legge, concernente le materie regolate dai testi unici o dalle leggi speciali di cui all'art. 14, comma 17-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è formulato in forma di novella recante modificazioni, integrazioni o deroghe espresse alle disposizioni dei testi unici o delle leggi speciali. L'approvazione di leggi concernenti materie non previamente regolate da un testo unico o da una legge speciale, sarà accompagnata dalla abrogazione di una legge speciale vigente, anche contestualmente alla riproduzione delle sue disposizioni nel contesto di un testo unico in vigore.

6. A partire dal 1° gennaio 2011, ogni regolamento, concernente le materie regolate dai testi unici o dalle leggi speciali di cui all'art. 14, comma 17-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è formulato in forma di novella recante modificazioni, integrazioni o deroghe espresse alle disposizioni dei regolamenti di cui all'art. 14, comma 17-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

I disegni di legge governativi e i decreti legislativi contenenti norme che comportano l'innalzamento del livello di fonte normativa dal regolamento alla legge, o a fonti equiparate, devono fornire adeguata motivazione nella relazione illustrativa e tecnico-normativa, nonché nell'Analisi di impatto della regolazione (AIR), indicando in modo puntuale i motivi per cui si intende modificare il riparto tra livello di fonti normative disposto in precedenza dal Parlamento con la legge di delegificazione. In ogni caso, nel corso dell'esame parlamentare degli atti aventi forza di legge, il Governo, se rileva la presenza di norme di rilegificazione, ne propone la soppressione.

7. Anche avvalendosi delle procedure e degli strumenti di cui all'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 5, comma 2, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, secondo le rispettive competenze, definiscono, alla luce di quanto stabilito dall'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificato dai precedenti commi, per la normativa primaria e secondaria dello Stato, le linee guida per la qualità della regolazione e la semplificazione normativa e amministrativa negli ordinamenti regionali e locali.

In ogni caso, entro il 31 dicembre 2010, in attuazione dei principi stabiliti dal precedente comma 1, la legislazione di ciascuna Regione dovrà essere semplificata e raggruppata in testi unici per materia.

9. Anche avvalendosi delle procedure e degli strumenti di cui all'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 5, comma 2, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché avvalendosi dell'attività di informatizzazione della normativa vigente condotta ai sensi dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Governo provvederà a garantire, entro il 31 dicembre 2010, l'accesso gratuito on line a tutte le leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti in vigore, statali, regionali e locali, mediante apposito portale pubblico dotato di un adeguato motore di ricerca, assicurandone il costante aggiornamento in tempo reale con i testi delle nuove leggi e regolamenti in séguito approvati. Le forme organizzative e le modalità di funzionamento del portale sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

1. Dopo l'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“Art. 20-quater- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2008, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per una riduzione di almeno un terzo degli oneri burocratici complessivi per i cittadini e per le imprese entro il 2010, mediante:

a) l'unificazione in capo al medesimo soggetto, per settori e gruppi di attività, delle competenze amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta o altri provvedimenti amministrativi e per le connesse attività di controllo, nonché per l'unificazione dei punti di contatto dell'amministrazione pubblica con i cittadini e le imprese;

b) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2010, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi, di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche e di istituzione

del Registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese, già previsti dalle norme vigenti, disponendo la nomina di commissari ad acta nelle amministrazioni inadempienti;

c) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'art. 3 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice per l'Amministrazione Digitale), di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

d) l'integrale applicazione delle disposizioni del dPR. 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo dPR che prevedono completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

e) l'attuazione entro il 2009 del principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

f) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di massimo di 90 giorni;

g) la previsione di un risarcimento del danno ingiusto procurato ai cittadini in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento stesso e anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego dell'istanza; e la previsione, indipendentemente dal risarcimento, di un indennizzo per il mero ritardo, da stabilirsi in misura fissa o progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso;

h) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

i) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma precedente sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2011".

ART. 4 (Consulta per la semplificazione)

1. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Consulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le

organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Ministro delegato, è composta: a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione; b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata; c) da un rappresentante di ciascun Ministro; d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

5. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

6. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

ART. 5

(Analisi di impatto della regolazione e valutazione dell'impatto della regolamentazione)

1. Dopo l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis – 1. Lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) costituisce parte integrante e necessaria del processo di produzione normativa del Governo e dei singoli ministri.

2. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e dei ministri è sottoposta all'analisi di impatto della regolazione (AIR), salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 7 e i casi di esenzione di cui al comma 10.

3. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efficace. L'AIR consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

4. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefici e dei costi derivanti dalla misura regolatoria. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

5. I risultati dell'AIR sono inseriti in una scheda allegata allo schema di atto normativo, di cui è parte integrante, redatta a cura dell'amministrazione proponente, e verificata dalla Unità per la semplificazione. La scheda AIR deve sempre contenere, oltre ai risultati della consultazione dei destinatari dell'intervento normativo, anche un'analisi della fattibilità amministrativa delle nuove disposizioni, avuto riguardo alla concreta capacità di attuazione delle stesse da parte delle amministrazioni competenti valutata in relazione alle risorse, organizzazione, infrastrutture informatiche e capacità professionale richieste. La scheda dell'AIR deve infine riportare, nel testo integrale, la relazione di verifica sottoscritta dal coordinatore dell'Unità per la semplificazione.

6. L'attività normativa del Governo è sottoposta alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), consistente nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR;

b) i criteri generali per la consultazione obbligatoria dei destinatari dell'intervento normativo, ivi compresi i criteri per la consultazione a regime in via telematica;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

8. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

9. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR. Il DAGL sottopone i risultati dell'AIR all'Unità per la semplificazione per la verifica della completezza e coerenza delle analisi predisposte dalle amministrazioni di settore.

10. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR, sentita l'Unità per la semplificazione. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR, su conforme parere dell'Unità per la semplificazione.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri può sospendere l'iscrizione di uno schema di atto normativo del Governo all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri

nel caso che la scheda AIR allegata al provvedimento sia stata valutata incompleta o inadeguata dall'Unità per la semplificazione.

11. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

12. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR".

2. Sono abrogati i commi da 1 a 11 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

ART. 6 **(Consultazione in via telematica)**

1. Le iniziative normative previste dalle leggi annuali di semplificazione, nonché il testo degli schemi di atti normativi del Governo in corso di emanazione di particolare rilevanza possono essere pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su sito telematico.

2. Le amministrazioni, gli enti, le autorità e le parti sociali componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 8 marzo 1999 n.50 e le associazioni nazionali per la tutela dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono presentare proposte od osservazioni in merito alle suddette iniziative e agli schemi di atti normativi di cui al comma 1, attraverso l'indirizzo di posta elettronica del sito medesimo.

3. Le proposte e le osservazioni pervenute ai sensi del comma 1 sono liberamente valutate dalle amministrazioni competenti.

4. Sul sito sono pubblicati anche i pareri degli organi consultati nel corso del procedimento di emanazione degli atti normativi.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

ART. 7 **(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa e la qualità della legislazione)**

1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e

sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme, ivi compresa l'analisi di impatto della regolazione degli emendamenti presentati ai disegni di legge del Governo;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi.

3. E' abrogato l'art. 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 8

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione per l'esercizio delle funzioni statali sul territorio)

1. Le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, nelle more della piena attuazione dell'art. 118 della Costituzione, sono concentrate presso gli Uffici Territoriali del Governo (U.T.G.), di cui alla legge 300 del 1999, art.11.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'Ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovra regionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti strettamente relativi alle materie di competenza.

3. La rideterminazione organizzativa e funzionale delle strutture periferiche di ogni Ufficio territoriale del Governo realizza maggiori livelli di qualità ed economicità attraverso:

a) l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali;

b) l'accorpamento degli uffici interni;

c) la condivisione di sistemi e servizi;

d) l'unificazione dei punti di accesso per i cittadini;

e) l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei ministeri degli Affari esteri, della Giustizia e della Difesa. Il personale trasferito mantiene il ruolo di provenienza.